



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2020, proposto da

Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana Teresa Colelli e Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Bari, via Melo n. 97;

nei confronti

Comune di Manduria, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Sava e Comune di Avetrana, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluca Angelini, Nicola Di Corato e Maria Rosaria Mola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Azzurro Ionio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Di Lauro e Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 62720 del 7 agosto 2020 (comunicata in pari data a mezzo p.e.c.), avente ad oggetto: "Richiesta di deroga scarichi sul suolo impianti di depurazione Nardò, Porto Cesareo e Sava Manduria", a firma del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui è stata negata la deroga allo scarico sul suolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Comune di Manduria;

Visti gli interventi *ad adiuvandum* della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e dell'Associazione Azzurro Ionio;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall'art. 25 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, e uditi nella discussione orale da remoto, ai sensi delle citate disposizioni, gli Avvocati come da verbale d'udienza;

Tenuto conto della importanza sotto il profilo ambientale, in termini di mancato inquinamento, di riutilizzo irriguo e di altri riutilizzi delle acque reflue affinate, di realizzazione di eventuale buffer ecologico, dell'impianto di depurazione dei centri abitati di Manduria (e marine di Manduria) e di Sava, i cui lavori sono in notevole stato di avanzamento e allo stato hanno subito un arresto per effetto del provvedimento impugnato;

Tenuto conto della grave situazione ambientale determinata dallo stato attuale dei depuratori: per Manduria impianto obsoleto con scarico diretto al suolo e per Sava assenza di impianto di depurazione, con sistemi di trattamento e raccolta individuali con conferimento dei reflui con autobotti all'impianto di depurazione di Taranto Bellavista, a circa 40 km di distanza;

Considerato:

che il vaglio eseguito dal resistente Ministero per autorizzare o meno la deroga (rispetto allo scarico in corpo idrico) dello scarico al suolo appare inficiato da travisamento dei fatti, atteso che la portata d'acqua da scaricare al giorno al suolo appare essere stata computata prescindendo dagli usi a monte dei reflui affinati, in particolare da quello irriguo (ma non solo), che conseguentemente la riducono fortemente, e che inoltre si prevede la eventuale realizzazione di un buffer ecologico, vale a dire di una zona umida nell'area di Masseria della Marina, di proprietà del Comune di Manduria, che fa da cuscinetto;

che infine, nel determinare la distanza dal mare del luogo di scarico, appare che il Ministero abbia tenuto conto della distanza geodetica, e non già di quella idraulica utile;

Ritenuto che debba disporsi un riesame, a cura del Ministero resistente, dell'istanza presentata dalla Regione Puglia, che tenga conto dei rilievi del Collegio nella presente ordinanza;

Ritenuto:

che, pertanto, la domanda cautelare debba accogliersi in tali limiti e modi;

che, in ragione della complessità e peculiarità della vicenda esaminata, si ravvisino i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima):

- accoglie nei modi di cui in motivazione la domanda la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2021, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, con l'intervento dei Magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Rita Tricarico

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO